

Tribunale di Bologna, 11/07/2019, n. 1601

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2019, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI (PRESIDENTE)

Dott.ssa Anna Maria ROSSI (GIUDICE)

Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. ___/____ (cui fu riunita la causa n. R.G. ___/____), promossa da:

R.F. (anche in qualità di erede di S.M.R.)

S.M.R. (deceduta il ..)

rappresentati e difesi dall'Avv. _____ -

ATTORI

contro

ALFA S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv.____, dall'Avv. _____, dall'Avv. _____

A.A., contumace

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente.

Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di risposta, rinnovando l'eccezione di nullità della CTU già sollevata all'udienza del 23.11.2017 e chiedendone il rinnovo con la nomina di altro professionista.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo.

Nella causa n. R.G. ___/____, con atto di citazione ritualmente notificato, R.F. e S.M.R. agivano per ottenere, ai sensi dell'art. 2379 co. 1 c.c., sentenza di declaratoria di nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 di ALFA- S.p.a., assunta il 29.06.2015.

A tal fine R.F. e S.M.R. esponevano di essere soci rispettivamente di una quota del 42,5 % e del 0,1 % del capitale sociale di ALFA- S.p.a. (di seguito ALFA), società che aveva ad oggetto la costruzione, la vendita, la riparazione e la manutenzione di natanti da pesca, nonché il commercio di imbarcazioni e relativi accessori; riferivano che la partecipazione di R.F. era oggetto di espropriazione forzata da parte della (OMISSIS) S.p.a. e che nell'ambito di tale procedura era stato nominato custode delle azioni del R. il Dr. A.A.; affermavano che il R. disponeva di interesse e di legittimazione ad agire, nonostante il pignoramento della sua quota e la nomina del custode, in quanto la delibera di approvazione del bilancio aveva oggetto illecito e poteva essere impugnata da chiunque ne avesse avuto interesse, senza considerare che il Dr. A. si trovava in situazione di conflitto di interessi, in ragione della contestualità del ruolo di custode delle quote del R. e della carica di componente del Collegio sindacale della società, che aveva dato parere favorevole all'approvazione del bilancio oggetto della presente impugnativa.

Gli attori deducevano la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 2014 in relazione alla consistente e ingiustificata svalutazione degli immobili produttivi della società, siti in Comune di Portoferraio, ritenendo che fosse stato violato sia il principio di veridicità, in quanto la svalutazione operata nel bilancio non corrispondeva all'andamento del mercato immobiliare nella zona di riferimento, sia il principio di correttezza, per inosservanza del principio contabile OIC 9, sia il principio di chiarezza, in quanto la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della ALFA non corrispondeva al valore reale; rilevavano che nella nota integrativa non vi era alcuna indicazione in ordine all'iter seguito per operare la svalutazione, e non era stato effettuato alcun raffronto tra le immobilizzazioni della società e gli "indicatori di potenziali perdite di valore", precludendo ai soci di comprendere come fosse avvenuta la minor valorizzazione del patrimonio; osservavano che al bilancio era allegata la relazione peritale dell'Ing. S., in cui veniva utilizzato, in modo arbitrario, il criterio basato sul costo di ricostruzione degli immobili (tipicamente usato dalle compagnie di assicurazione nella determinazione del risarcimento del danno derivante da sinistro); evidenziavano che la rilevante svalutazione dei beni immobili, effettuata in base al parametro indicato nella perizia, era smentita anche dai dati OMI, in quanto nel comparto degli immobili produttivi situati in Portoferraio la svalutazione verificatasi nel 2014, rispetto all'anno precedente, era contenuta nella misura media del 5 %, circostanza che non giustificava quella operata nel bilancio ALFA nella misura del 70 %.

Nella comparsa di costituzione depositata nella causa n. R.G. __/____, ALFA- S.p.a. eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione attiva di R.F., in ragione dell'avvenuto pignoramento delle azioni di sua proprietà da parte di (OMISSIS) S.p.a. e della nomina del custode, disposta a causa del conflitto di interessi tra creditore precedente e debitore esecutato, essendo R.F. azionista di maggioranza di (OMISSIS); parte convenuta al riguardo rilevava che in forza dell'art. 2352 c.c., i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto potevano essere esercitati soltanto dal custode; precisava che

la norma era applicabile alle diverse fattispecie di sequestro e che al sequestro conservativo era equiparato il pignoramento, secondo uniforme orientamento della dottrina; evidenziava che il difetto di legittimazione attiva del R. determinava anche quello della socia S.M., in forza dell'art. 2377 co. 3 c.p.c..

Inoltre, la convenuta deduceva l'insussistenza dell'interesse ad agire del R., in quanto la svalutazione degli immobili non aveva inciso sulla corretta valutazione della società e delle singole partecipazioni; deduceva in ogni caso l'infondatezza nel merito della domanda, rilevando che la svalutazione degli immobili era stata effettuata correttamente, in piena aderenza ai principi contabili.

Nella causa n. R.G. ___/___ gli attori R.F. e S.M.R. convenivano in giudizio la società ALFA- S.p.a., per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento delle seguenti delibere:

1) delibera assembleare del 12.04.2016, adottata con la partecipazione ed il voto favorevole del solo socio (OMISSIS) S.r.l., titolare del 55 % del capitale sociale: tale delibera introduceva nello Statuto della ALFA la clausola di prelazione, la quale stabiliva che, in caso di disaccordo tra i soci sul prezzo del trasferimento della quota, era prevista la possibilità di nominare un arbitratore, con la conseguenza che se il prezzo indicato dal proponente fosse stato superiore al valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intendeva fatta per un prezzo pari a quest'ultimo valore, qualora invece il prezzo indicato dal proponente fosse stato inferiore, la proposta si intendeva fatta per tale prezzo; gli attori deducevano l'illegittimità della delibera in relazione all'imposizione subita dal socio alienante dopo che l'arbitratore aveva stabilito il prezzo, dovendo vendere al corrispettivo più basso tra quello offerto dal terzo e quello determinato dall'arbitratore; asserivano che la clausola sortiva gli effetti di una clausola di mero gradimento, senza prevedere i correttivi imposti dall'art. 2355 bis co. 2 c.c. a tutela del socio che intendeva uscire dalla compagine sociale; rilevavano l'incongruenza tra l'art. 6 co. 4, 5, 6 dello Statuto, da cui si evince che la proposta del socio alienante è irrevocabile, e l'art. 6 co. 9, che consente al proponente di revocare la propria proposta, una volta ricevuta la decisione dell'arbitratore; sottolineavano la contraddittorietà di un meccanismo che, da un lato, prevedeva al co. 6 il perfezionamento del negozio traslativo con la ricezione da parte dell'organo amministrativo della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione, da effettuarsi a cura del socio interessato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dall'altro stabiliva al co. 7 che il socio potesse richiedere la nomina di un arbitratore, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta, così ponendo nel nulla il contratto già perfezionato con l'altro socio, in violazione dei principi generali in materia di conclusione ed efficacia del contratto, di cui agli artt. 1321 e 1372 c.c.;

2) delibera assembleare del 23.05.2016, che assumeva i provvedimenti di riduzione del capitale sociale; secondo gli attori essa era stata adottata in violazione dell'art. 2446 co. 1 c.c., in base al quale

all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, con la previsione che la relazione e le osservazioni devono restare depositate nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea; al riguardo il R. deduceva che un suo delegato in data 27.04.2016 (due giorni prima dell'assemblea, fissata in prima convocazione al 29.04.2016) si era recato presso la sede della società, ma aveva appreso che la documentazione non era ivi presente;

3) delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, ritenuta nulla dagli attori, perché avente come presupposto il bilancio del 2014, già impugnato a causa delle svalutazioni arbitrarie degli asset immobiliari, e contenente a sua volta illegittime svalutazioni del patrimonio, effettuate sulla base della perizia del Dr. C., in violazione dei principi normativi di validità del bilancio e dei principi contabili OIC; in particolare, gli attori rilevavano che, a causa delle difficoltà di redigere un piano aziendale per verificare se i ricavi derivanti dalla gestione fossero in grado di coprire gli ammortamenti futuri, alla luce della perdita di valore delle immobilizzazioni materiali, la società aveva ritenuto che fosse impossibile applicare il metodo semplificato previsto dall'OIC n. 9 e aveva adottato invece il criterio contemplato dall'OIC n. 9 punto 26, che tuttavia presupponeva l'esistenza di una struttura produttiva suddivisa in rami d'azienda; sostenevano che, in relazione a tale ultimo profilo, il bilancio violava il principio di correttezza, e che le difficoltà relative alla stesura del piano aziendale, indicate nella nota integrativa, comportavano l'impossibilità di stabilire se i costi della gestione coprissero futuri ammortamenti, con conseguente violazione anche del principio di chiarezza; evidenziavano che sul punto erano risultate insoddisfacenti le informazioni rese in assemblea dall'amministratore unico B.U., il quale, alla richiesta del R. se le difficoltà di assorbire con i ricavi della gestione i costi degli ammortamenti futuri fossero sintomatiche di una mancanza di continuità aziendale, aveva escluso detta evenienza, richiamando invece la "problematica connessa con il rinnovo delle concessioni demaniali";

4) delibera assembleare del 23.05.2016, che respingeva la proposta di R.F. di deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico B.U., adottata con la partecipazione del socio (OMISSIS) S.r.l., detentore del 55 % delle quote sociali di ALFA, in conflitto di interessi, essendo (OMISSIS) detenuta dalla famiglia B. (per il 43,49 % da B.U., per il 42,19 % da B.M., per il 4,57 % da B.M., madre di B.U. e M.); a parere degli attori, ricorrevano le condizioni di cui all'art. 2373 c.c., perché la delibera veniva adottata col voto determinante di (OMISSIS) in conflitto di interessi, titolare della maggioranza del capitale sociale, ed era potenzialmente dannosa per la società, che avrebbe potuto promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti di B.U., per le ragioni esposte dal socio L.L. nel corso dell'assemblea; gli attori ritenevano che, in sede di annullamento della delibera negativa, il Giudice avrebbe dovuto intervenire anche sulle conseguenze derivanti da un corretto computo dei

voti e disporre l'intervenuta approvazione dell'azione di responsabilità dell'amministratore, pronunciandone altresì la revoca automatica dalla carica.

Nella comparsa di costituzione depositata nella causa n. R.G. ___/____, ALFA- S.p.a. contestava le argomentazioni avversarie, ed in particolare deduceva:

1) la piena legittimità della clausola statutaria di prelazione impropria, di contenuto standardizzato, che prevedeva in caso di contrasto tra le parti la determinazione del prezzo di cessione delle azioni da parte di un terzo, secondo le modalità dell'arbitraggio di cui all'art. 1349 c.c., senza rimetterla al suo mero arbitrio; il convenuto rilevava che tale clausola non prevedeva alcuna imposizione a carico del socio cedente, il quale poteva decidere se cedere il titolo al prezzo determinato dal terzo oppure avvalersi dello ius poenitendi di cui al co. 11, senza subire limitazioni nella decisione di uscire dalla compagine sociale; sosteneva che il socio cedente era adeguatamente garantito, in forza del diritto di recesso di cui all'art. 2437 co. 2 lett. b) c.c.;

2) la validità della delibera di riduzione del capitale sociale, che era stata preceduta dal deposito, per quindici giorni antecedenti all'assemblea del 23.05.2016, del progetto di bilancio d'esercizio da approvare, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, copia delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, copia dell'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., trattandosi di adempimento ritenuto dalla giurisprudenza adeguato e sufficiente anche ai fini di cui all'art. 2446 c.c.; la società rilevava inoltre che gli attori, all'atto dell'approvazione della delibera, nulla avevano eccepito in merito all'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2446 c.c. né avevano lamentato alcuna carenza conoscitiva e/o alcun difetto di informazione;

3) la validità della delibera di approvazione del bilancio del 2015, in quanto le svalutazioni degli asset immobiliari erano state eseguite correttamente e in piena aderenza ai principi contabili, individuando nei singoli terreni e fabbricati autonomia di utilizzo per la realizzazione dei ricavi di esercizio, senza compensazioni con eventuali potenziali rivalutazioni attribuibili ad altri cespiti; rilevava che la correttezza di tale determinazione era stata confermata dalla perizia del dott. C.; riteneva infondate le censure di controparte in ordine al bilancio del 2015, avendo l'amministratore illustrato, nel corso dell'assemblea, che la svalutazione prudenziale degli immobili, operata sulla base del principio OIC n. 9, non aveva alcuna attinenza con i paventati timori relativi all'insussistenza della continuità aziendale, ed era legata all'incertezza connessa all'imminente e solo potenziale rilascio delle concessioni per lo sfruttamento di alcune aree di proprietà;

4) la delibera assembleare del 23.05.2016, che a maggioranza assoluta del capitale sociale respingeva la proposta di R.F. di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico B.U., a parere della società convenuta non era stata adottata da (OMISSIS) S.r.l. in conflitto di interessi, in

quanto il B. non era socio di maggioranza di (OMISSIS) S.r.l., non rivestiva incarichi amministrativi né poteri decisionali o di controllo all'interno della società; la convenuta riteneva che non ricorressero le condizioni di cui all'art. 2373 c.c., in quanto non risultava che la delibera avesse potuto cagionarle un danno, considerando che l'azione di responsabilità contro l'amministratore era palesemente destituita di fondamento; deduceva, in ogni caso, che nella denegata ipotesi di annullamento della delibera, avente contenuto negativo, il Giudice non avrebbe potuto determinare con effetto costitutivo un esito opposto a quello risultante dal verbale.

Il convenuto A.A. citato nella causa n. R.G. __/____, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Nelle cause n. R.G. __/____ e __/____ le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; quindi, su istanza di parte attrice, il Giudice ordinava la riunione delle due cause e disponeva CTU contabile per verificare la fondatezza dei rilievi di nullità dei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015.

Il Procuratore di parte convenuta eccepiva la nullità della relazione peritale, ritenendo che l'indagine tecnica fosse stata estesa oltre i limiti delineati dal quesito del Giudice, e in via subordinata ne chiedeva la rinnovazione, con affidamento dell'incarico ad altro professionista.

Quindi, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, chiedendo la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. Nel foglio di precisazione delle conclusioni R.F. si costituiva quale unico erede dell'ex consorte S.M.R., nel frattempo deceduta il 19.02.2018.

Motivi della decisione

Innanzitutto, si ritiene di dover riconoscere la legittimazione e l'interesse ad agire di R.F., in relazione all'impugnazione, in qualità di socio, della delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014, al pari di quella relativa al bilancio al 31.12.2015.

Nella causa n. R.G. __/____ parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione del R., in ragione dell'avvenuto pignoramento delle azioni di sua proprietà da parte di (OMISSIS) S.p.a. e della nomina nel procedimento di esecuzione del custode delle azioni, Dr. A.A. richiamando l'art. 2352 c.c., secondo cui in caso di sequestro delle azioni (cui è equiparabile il pignoramento) spettano al custode il diritto di voto e, se non risulti diversamente dal titolo o dal provvedimento del Giudice, anche i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo; tale legittimazione esclusiva si estenderebbe all'impugnazione delle delibere assembleari.

In senso contrario, si ritiene che il custode delle azioni sia unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l'azione di nullità delle

delibere, come quella esercitata dagli attori in relazione ai vizi di invalidità del bilancio, la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all'art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. Ciò è conforme all'orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza, che riconosce la legittimazione esclusiva del custode in relazione all'ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2377 c.c. (Trib. Torino 11.06.2015; Cass. civ. n. 21858 dell'11.11.2005), mentre in caso di pegno o di pignoramento ammette la legittimazione del socio ad impugnare le delibere nulle o inesistenti (Trib. Napoli, 12.09.2011; Trib. Agrigento, 13.06.2003; Trib. Milano, 10.04.1989). Inoltre, in caso di sequestro delle azioni, la Suprema Corte ha riconosciuto espressamente in capo ai soci la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, "quanto alle azioni volte a far accertare l'inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato (a condizione, peraltro, che il socio impugnante dimostri di avervi un interesse concreto e attuale)" (Cass. civ. n. 13169 del 18.06.2005).

Nel caso di specie, è necessario precisare, poi, che il custode Dr. A.A., citato in giudizio unitamente alla società E.S.A.O.M., ha rinunciato all'incarico successivamente alla nomina, cosicché il Tribunale di Parma ha provveduto a nominare quale nuovo custode il Dr. E.F. Nella memoria n. 1 parte attrice ha segnalato che la procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Parma, in cui era stato nominato il custode delle azioni di proprietà di R.F. sottoposte a pignoramento, è stata dichiarata estinta, in quanto il debitore ha saldato il proprio debito, con conseguente revoca del custode giudiziario e piena riacquisizione da parte del socio dei propri diritti. Ciò consente di ritenere in ogni caso superata l'eccezione di difetto di legittimazione di R.F., sollevata da parte convenuta, alla luce del principio secondo cui la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione, in quanto la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi (Cass. civ. n. 26769 del 18.12.2014; Trib. Milano, 17.07.2017; Trib. Firenze, 30.03.2016; Trib. Taranto, 11.09.2015).

Nel caso di specie sussiste altresì l'interesse del R. a contestare veridicità, correttezza e chiarezza dei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, avendo egli denunciato l'iscrizione non veritiera di poste che incidono sulla valutazione del patrimonio sociale, e dunque anche sulla determinazione di valore della sua quota. Si consideri al riguardo che l'interesse del socio "ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi

anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli ..." (Cass. civ. n. 23976 del 24.12.2004).

Nel merito, quanto alle contestazioni relative all'asserita violazione dei principi di veridicità, correttezza, chiarezza dei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, la verifica tecnico contabile compiuta dal CTU Dr. S.C. ha permesso di accertare la fondatezza della domanda proposta da parte attrice.

La consulente ha innanzitutto verificato l'entità delle svalutazioni degli asset immobiliari risultanti dai due bilanci, esponendo quanto segue. La nota integrativa al bilancio 2014 evidenziava come dalla perizia di stima dell'Ing. S. del 26.05.2015 emergesse un valore di stima degli immobili sociali di complessivi € 8.146.835,00, inferiore al valore netto di € 11.937.405,00 iscritto in bilancio, e tuttavia in tale esercizio veniva registrato un valore netto contabile degli immobili di complessivi € 4.446.753,00, notevolmente inferiore alla svalutazione calcolata dall'Ing. S.. Nel bilancio 2015 si teneva conto della stima effettuata dal Dott. C., CTU nominato nel procedimento di esecuzione mobiliare che aveva riguardato le azioni del socio R.: egli aveva valutato gli immobili nell'importo di € 7.781.153,00, inferiore a quello indicato dall'Ing. S., e tuttavia in tale esercizio veniva iscritto a bilancio un valore complessivo di € 3.928.373,00.

La consulente richiamava l'art. 2426 co. 1 n. 3 c.c., secondo cui l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2, deve essere iscritta a tale minore valore; rilevava che il principio contabile OIC 9, avente lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, stabilisce che la svalutazione si determina qualora, in presenza di un indicatore di potenziale perdita di valore, il suo valore recuperabile sia inferiore a quello contabile, con la conseguenza che l'immobilizzazione viene rilevata in bilancio al valore recuperabile; evidenziava che in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile, e pertanto non può darsi luogo ad alcuna svalutazione.

Nella nota integrativa al bilancio 2014 (modificata con delibera assembleare del 23.05.2016) veniva indicato che il citato indicatore di potenziale perdita di valore sarebbe legato "alle incertezze connesse all'imminente - e solo potenziale - rilascio delle concessioni per lo sfruttamento di alcune aree di proprietà".

Tuttavia, la verifica di tale indicatore da parte del CTU dava esito negativo, in mancanza di elementi sufficienti per ritenere che il valore di mercato degli immobili di proprietà della società ALFA fosse significativamente diminuito durante il 2014 a causa delle incertezze del rinnovo delle concessioni

demaniali marittime alle rispettive scadenze, più di quanto si prevedeva che sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale degli immobili per l'attività caratteristica.

La materia è regolata dalla Direttiva CE 2006/123, in base alla quale dall'1.01.2016 le concessioni demaniali non possono essere più rinnovate automaticamente, ma tramite apposito bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione; dopo alcuni interventi normativi, la L. n. 217/2011 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, che allo stato non risulta ancora attuato.

Dunque, in questo quadro normativo, la consulente ha correttamente rilevato che nel 2014 non erano intervenuti nuovi provvedimenti idonei a generare o incrementare il rischio di un eventuale rinnovo delle concessioni. Ha poi dato conto di una serie di indici ulteriori che escludevano tale rischio, quali il recente rinnovo di alcune concessioni, intervenuto nel 2013 per la durata di un quadriennio e la previsione all'art. 22 dell'Accordo di pianificazione della proroga delle concessioni demaniali relative alle aree oggetto dell'Accordo (tra cui alcune riferibili ad ALFA), con esclusione del rilascio di nuove concessioni, fino all'approvazione dell'atto di governo del territorio. Inoltre, ha rilevato che il rischio di mancato rinnovo delle concessioni demaniali era inidoneo a giustificare la svalutazione delle aree che non erano oggetto di concessione, nonché dei cespiti immobiliari rivalutati in altri esercizi, sia precedenti, sia successivi al 2014, nonostante l'emanazione della direttiva del 2006. La riduzione di valore degli immobili non era nemmeno coerente con le quotazioni di mercato: dalla banca dati O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate risultava un decremento di valore nel 2014 pari al 3 %, notevolmente inferiore alla svalutazione applicata nella misura di circa il 63 %.

Pertanto, alla luce degli elementi considerati, il CTU ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per procedere alla svalutazione dei cespiti immobiliari della società; ha evidenziato, inoltre, che anche qualora fosse stato presente l'indicatore di potenziale perdita di valore, così come rilevato da parte convenuta, non sarebbero emersi elementi sufficienti a giustificare le svalutazioni, non essendo stato rispettato il criterio di verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni in base al modello semplificato OIC 9, prescelto dalla società convenuta, in quanto la presenza di indicatori di perdita di valore non impone la rilevazione automatica della svalutazione, ma costituisce soltanto un elemento da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità, che solo in caso di esito negativo può determinare la rilevazione della perdita: in particolare, il CTU ha ritenuto che non vi fossero impedimenti tali da precludere la possibilità di predisporre un piano aziendale, al fine di verificare la capacità di assorbimento degli ammortamenti futuri da parte della gestione societaria.

La consulente ha poi rilevato che la metodologia utilizzata per l'ulteriore svalutazione eseguita nell'esercizio 2015 si differenziava da quella impiegata nell'esercizio 2014, in quanto i valori presi a

riferimento nei due bilanci risultavano da due distinte perizie e non erano confrontabili tra loro, cosicché non risultava rispettato il principio di comparabilità dei due bilanci di esercizio.

Per le ragioni sinteticamente esposte, la Dr. C. ha accertato la violazione dei principi di veridicità e correttezza nei bilanci 2014 e 2015, nonché del principio di chiarezza in relazione alle carenze d'informativa sulle svalutazioni risultanti dalle note integrative, attraverso una corretta analisi delle poste di bilancio contestate da parte attrice, effettuata sulla base dei criteri contabili di riferimento, valutando altresì la fondatezza e veridicità delle informazioni desumibili dai bilanci e dalle note integrative.

Pertanto, alla luce dei risultati conseguiti in forza degli accertamenti compiuti dal CTU, si deve ritenere che i bilanci della società ALFA S.p.a. relativi agli esercizi 2014 e 2015 siano stati redatti in violazione dei principi di cui all'art. 2423 co. 2 c.c..

Non appare fondata l'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte convenuta, in ragione dell'asserito superamento del quesito posto dal Giudice, per aver la consulente trattato il tema del rischio correlato al mancato rinnovo delle concessioni demaniali. Si rileva, in senso contrario, che il quesito riguardava la valutazione della conformità dei bilanci del 2014 e del 2015 ai principi contabili, per verificarne i requisiti di veridicità, correttezza e chiarezza in relazione agli aspetti evidenziati da parte attrice negli atti di citazione depositati nelle due cause, riguardanti la svalutazione degli asset immobiliari della società. Era pertanto imprescindibile che la CTU analizzasse le ragioni per le quali erano state effettuate tali svalutazioni, sulla base delle informazioni rese dalla società nelle sedi previste: la CTU ha infatti analizzato la nota integrativa al bilancio 2014, in cui veniva indicato quale indicatore di potenziale perdita di valore proprio il rischio connesso al rinnovo delle concessioni, e ha tenuto conto delle informazioni rese al riguardo dall'amministratore in assemblea (richiamate a pagg. 29, 30 dell'atto di citazione depositato nella causa n. R.G. 10536/2016); ha inoltre esaminato i documenti prodotti dalle parti, in accordo tra loro, e ha analizzato i temi sottoposti dai consulenti di parte durante lo svolgimento delle operazioni peritali (pag. 31 della relazione di CTU).

Conseguentemente si deve ritenere che la Dr. C. abbia svolto il suo ufficio nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rigoroso rispetto del contraddittorio tra le parti. Né la CTU avrebbe potuto procedere a verificare l'osservanza dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza dei bilanci, senza valutare la fondatezza e verosimiglianza delle ragioni poste dalla società a fondamento delle svalutazioni patrimoniali contestate da parte attrice.

Si rileva al riguardo che il principio di chiarezza postula il rispetto di un'esposizione ordinata delle voci e impone la univocità e la comprensibilità delle denominazioni delle voci dei conti, ed è proteso alla

intelligibilità delle strutture ed alla analiticità delle poste in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio e dell'origine del risultato.

I principi di veridicità e correttezza attengono all'aspetto valutativo del bilancio ed assolvono un ruolo fondamentale nella misurazione periodica sia del risultato economico, sia della consistenza patrimoniale della società: essi di regola si riflettono sul risultato del bilancio, mentre quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (Cass. civ. n. 16388 del 24.07.2007).

Il bilancio ha poi la funzione di fornire un'informazione chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nell'interesse dei soci, dei terzi e dell'economia in generale, con la conseguenza che la violazione dei principi di chiarezza, di verità e correttezza, anche in relazione ad una sola posta viziata, inficia la validità dell'intero documento.

In particolare, si è affermato che "il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (...) è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte" (Cass. S.U. n. 27 del 21.02.2000; nello stesso senso, Cass. civ. n. 23976 del 24.12.2004; Cass. civ. n. 4874 del 7.03.2006; Cass. civ. n. 4120 del 2.03.2016).

S'impone, pertanto, la declaratoria di nullità delle delibere di approvazione del bilancio al 31.12.2014 e al 31.12.2015, adottate dall'assemblea ordinaria di ALFA S.p.a. rispettivamente in data 29.06.2015 e 23.05.2016.

Alla declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata consegue l'obbligo degli amministratori della società di adottare autonomamente i provvedimenti conseguenti, ai sensi degli artt. 2377 co. 7 e 2379 co. 4 c.c..

Dalla nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014 deriva l'invalidità della delibera di riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c. del 23.05.2016, eccepita da parte attrice, in quanto la decisione è stata adottata sulla base di dati contabili erronei, risultanti da un bilancio redatto in palese violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza: la riduzione del capitale sociale, infatti, non aveva alcuna ragion d'essere, in quanto le consistenti svalutazioni degli asset immobiliari erano viziate, perché disposte in contrasto con i criteri contabili di riferimento. Ciò si evince anche dal verbale

dell'assemblea ordinaria del 23.05.2016, in cui vengono riportati i chiarimenti resi dal presidente, il quale richiamava i risultati della gestione degli esercizi 2014 e 2015 come esposti nei rispettivi bilanci, "che mettono in luce come le perdite siano esclusivamente imputabili a svalutazioni di beni materiali, mentre la gestione caratteristica ha conseguito risultati positivi e significativi rispetto alle aziende concorrenti".

Restano assorbiti gli ulteriori profili di invalidità della decisione, rilevati da parte attrice.

S'impone, pertanto, pronuncia di nullità della delibera adottata in data 23.05.2016 dall'assemblea straordinaria di ALFAS.p.a., ai sensi dell'art. 2446 c.c..

Non sono, invece, fondati i motivi di invalidità dedotti da parte attrice con riguardo alla delibera assembleare di ALFA del 12 aprile 2016, che ha introdotto all'art. 6 dello Statuto la clausola di prelazione.

Essa infatti non stabilisce alcun vincolo a carico del socio in ordine alla facoltà di cedere o meno la propria partecipazione sociale, non avendo stabilito alcun divieto di trasferimento delle azioni, che sarebbe consentito solo entro un determinato limite temporale ai sensi dell'art. 2355 bis c.c.. La clausola, permettendo invece ai soci di ricorrere alla determinazione del prezzo delle azioni da parte di un terzo arbitratore, vincolante nell'ipotesi di individuazione di un importo inferiore a quello indicato dal proponente, vale a garantire i soci titolari del diritto di prelazione da eventuali operazioni fraudolente, impedendo al proponente di concordare simulatamente con un terzo offerente un prezzo artatamente sopravvalutato, così vanificando l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci. Peraltro, la determinazione del prezzo non è rimessa al mero arbitrio del terzo, potendo dunque essere impugnata, se manifestamente iniqua o erronea, ai sensi dell'art. 1349 c.c.; infatti l'art. 6 co. 8 prevede che l'arbitratore determini il prezzo "con esclusivo riferimento al valore effettivo della società", e dunque in base a criteri di determinazione del valore delle azioni conformi a quelli legali di cui all'art. 2437 bis co. 2 c.c., richiamato dall'art. 2355 bis c.c..

Nessun vincolo al trasferimento delle azioni viene dunque imposto al socio, dal momento che l'art. 6 co. 11 dello Statuto prevede la facoltà del proponente di revocare la propria offerta, una volta ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore.

Del resto, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la generale liceità della clausola statutaria di c.d. prelazione impropria, soprattutto laddove la rimessione della determinazione del prezzo della cessione ad un terzo arbitratore sia funzionale al superamento di un conflitto di interessi esistente tra i soci (Trib. Milano 22.12.2014; Trib. Busto Arsizio 9.03.2012; Trib. Verona 4.10.2010; trib. Venezia 23.09.2010; trib. Alba 14.01.1998).

Non sussiste infine alcuna incongruenza nell'ambito della disciplina statutaria in tema di clausola di prelazione, a seconda che il socio ricorra o meno all'arbitraggio, con riferimento agli aspetti relativi alla natura della proposta e alla sua efficacia. L'art. 6 co. 11 dello Statuto si limita a prevedere la facoltà di revoca della proposta, entro un termine determinato, a tutela del socio proponente, a fronte della facoltà concessa agli altri soci di invocare la determinazione del terzo. Non vi è contraddizione tra il co. 6, che prevede il perfezionamento del negozio traslativo qualora uno dei soci eserciti il diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e il co. 7, che consente ad un (altro) socio di richiedere la nomina di un arbitratore entro il termine di 60 giorni. Naturalmente l'esercizio di tale ultima facoltà non potrà interferire con l'avvenuto perfezionamento del contratto, secondo i principi generali di cui all'art. 1326 c.c.. Anzi la norma realizza un adeguato temperamento dei contrapposti interessi dei soci, consentendo al proponente di concludere il contratto al prezzo indicato, in caso di immediato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno dei soci, e riservando a coloro che non se ne siano avvalsi la possibilità di invocare la determinazione del prezzo da parte del terzo, nell'ipotesi di mancato preventivo accordo di trasferimento concluso con uno di essi, ciò che appunto giustifica la previsione di termini sfalsati per l'accettazione e per la richiesta di arbitraggio.

Pertanto, la delibera assembleare di ALFAS.p.a. del 12.04.2016 appare legittima, con conseguente necessità di respingere la domanda attorea di annullamento.

La decisione assembleare di ALFAS.p.a. del 23.05.2016, che ha respinto la proposta di R.F. di deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico B.U., non risulta adottata in conflitto di interessi ex art. 2373 c.c. per la partecipazione alla votazione della società (OMISSIS) S.r.l., di cui è socio lo stesso B.

Non è stato violato il disposto dell'art. 2373 c.c., in quanto alla decisione non è intervenuto direttamente l'amministratore, bensì uno dei soci costituito in società di capitali partecipata a sua volta da tre soci, quale autonomo soggetto di diritto. Inoltre, il B. non era socio di maggioranza di (OMISSIS) S.r.l., non rivestiva incarichi amministrativi né poteri decisionali o di controllo all'interno della società, e pertanto non era in grado autonomamente di condizionarne le decisioni.

Peraltro, parte attrice non ha allegato se la delibera abbia potuto arrecare un danno alla società, essendosi limitata a richiamare le "perplexità" esposte dal socio L. nel corso dell'assemblea del 23.05.2016, su cui R.F. ha basato la proposta di deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore: si tratta di questioni delineate in termini assolutamente generali (costo e adeguatezza del personale, immagine della società, svalutazioni, sviluppo del Porto Canieri, forse bloccato per ragioni "politiche"), senza alcun riferimento in quella sede a dati obiettivi e a circostanze concrete che richiassero una responsabilità dell'amministratore, tanto che persino il socio OMISSIS,

dopo aver elencato le questioni, dichiarava di non avere una sufficiente conoscenza dei fatti per potere avallare la proposta formulata dal R.F., e nel corso della decisione esprimeva il proprio voto contrario.

Pertanto, deve respingersi la domanda di declaratoria di illegittimità della delibera negativa del 23.05.2016, relativa all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico B.U., nonché le domande conseguenti volte ad ottenere la pronuncia costitutiva della decisione e la declaratoria di revoca automatica dell'amministratore.

In ragione della soccombenza reciproca delle parti in causa ex art. 92 co. 2 c.p.c., deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Sono poste invece esclusivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, relative all'accertamento della nullità delle delibere di approvazione dei bilanci del 2014 e del 2015, che ha dato esito positivo, in conformità alle domande svolte da parte attrice. Nessuna decisione può essere pronunciata, al riguardo, a carico di A.A., che è risultato sostanzialmente estraneo ai fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

-dichiara la nullità della delibera adottata in data 29.06.2015 dall'assemblea di ALFA- S.p.a., per l'approvazione del bilancio al 31.12.2014;

-dichiara la nullità della delibera adottata in data 23.05.2016 dall'assemblea di ALFA- S.p.a., per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015;

-dichiara la nullità della delibera adottata in data 23.05.2016 dall'assemblea di ALFA- S.p.a., per la riduzione del capitale sociale, ex art. 2446 c.c.;

-respinge la domanda di declaratoria di invalidità della delibera adottata in data 12.04.2016 dall'assemblea di ALFA- S.p.a., che ha introdotto la clausola di prelazione;

-respinge la domanda di declaratoria di invalidità della delibera adottata in data 23.05.2016 dall'assemblea di ALFA- S.p.a., che ha respinto la proposta di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore;

-dichiara compensate tra le parti le spese di lite;

-pone definitivamente le spese di CTU a carico di ALFA- S.p.a..

Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2019.